NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Art. 8 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

a) Una nave pilota a propulsione meccanica, quando e' in servizio di pilotaggio e in navigazione, deve:

1) portare un fanale a luce bianca in testa d'albero ad una altezza non inferiore a metri 6,10 (20 piedi) al di sopra dello scafo, v e per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza non inferiore a tre miglia e al di sotto di esso a una distanza di metri 2,40 (8 piedi) un fanale rosso di uguale costruzione e uguale intensita' luminosa. Se tale nave e' di lunghezza inferiore a metri 19,80 (65 piedi) essa puo' portare il fanale a luce bianca ad una altezza non inferiore a metri 2,75 (9 piedi) dal bordo e un fanale a luce rossa ad una distanza non inferiore a metri 1,22 (4 piedi) al di sotto di tale fanale bianco;

2) portare, a seconda dei casi, i fanali laterali o il fanale a luci combinate prescritti dall'art. 2, primo comma, nn. 4) e 5) o dall'art. 7, lettera a), n. 2); e lettera d) e il fanale di poppa prescritto dall'art. 10;

3) mostrare uno o piu' fanali a lampi ad intervalli non superiori a 10 minuti. Un fanale a luce bianca intermittente visibile per tutto il giro dell'orizzonte puo' essere usato in sostituzione dei fanali a lampi.

b) Una nave pilota a vela, quando e' in servizio di pilotaggio e in navigazione, deve:

1) portare un fanale a luce bianca all'estremita' dell'albero visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno tre miglia;

2) avere, a seconda dei casi, dei fanali laterali o fanale a luci combinate prescritti dagli articoli 5, primo comma, o 7, lettera d) e deve, avvicinandosi o essendo avvicinato da altre navi, avere tali fanali pronti per l'uso, e deve mostrarli a brevi intervalli per indicare la sua direzione, ma il fanale a luce verde non deve essere mostrato dal lato sinistro ne' il fanale a luce rossa dal lato dritto. Deve anche avere il fanale di poppa prescritto dall'art. 10;

3) mostrare uno o piu' fanali a lampi, ad intervalli non superiori a 10 minuti.

c) Una nave pilota in servizio di pilotaggio ma non in navigazione, deve portare i fanali

e mostrare le luci a lampi prescritte dalla lettera a), nn. 1) e 3) o dalla lettera b), numeri 1) e 3) del presente articolo, a seconda dei casi, e se e' all'ancora deve anche portare i fanali di ancoraggio prescritti dall'art. 11.

d) Una nave pilota quando non e' in servizio di pilotaggio deve portare gli stessi fanali e segnali prescritti per le navi della stessa lunghezza e categoria.

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per prevenire gli abbordi in mare
Estremi	Legge 5 maggio 1966, n. 276
Partizione	Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-8-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-dicembre-1977-n-1085/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it